



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n. **3594** del **12/12/2016**

Oggetto: **TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AREE URBANE
-SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI
SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTE A
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA.**

Proponente:
PF Servizio Governo del territorio

U.O. proponente:
PF2 Tutela dell'ambiente



Il Sindaco

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n° 44 del 25.06.2008 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.lgs 31.03.1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 22 del 17.01.2011 “L.R. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera g) – Definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12.10.2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai



sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010;

Considerato che la Regione Toscana, con atto deliberativo n. 1182 del 09/12/2015 ha individuate le aree a rischio di superamento dei valori limite della qualità dell'aria per le polveri sottili e per gli ossidi di azoto, tra le quali è inserita anche l'area del territorio del Comune di Prato;

Preso atto che le centraline di riferimento per l'area a rischio di superamento denominata "Area Piana Prato-Pistoia", sono ubicate nel territorio comunale di Prato (PO-Roma / PO-Ferrucci) e nel territorio del Comune di Montale (PT-Montale), così come indicato nell'Allegato 1 della DGRT n. 1182 del 09/12/2015;

Considerato che per i Comuni inseriti nell'elenco delle aree a rischio, devono prevedere anche gli interventi contingibili, di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 12, della L.R. 9/2010, da adottare al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell'art. 13 comma 3 della l.r. 9/2010;

Considerato che, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, il Sindaco, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

Considerato che, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, il Sindaco, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

Visto il Piano di Azione Comunale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 01/08/2016, con il quale vengono individuati sia gli interventi strutturali ritenuti idonei a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, che quelli contingibili da applicarsi nelle situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge;

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha pubblicato e reso noto alla cittadinanza un vademecum informativo sulle buone pratiche da adottare nei periodi di criticità ambientale dovuta al superamento dei valori limite per il parametro PM 10 polveri sottili;



Vista la DGR 814 del 01/08/2016 "*L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011 "*";

Ritenuto quindi di attivare provvedimenti al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀ ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010, come previsto dal Modulo 1, Parte Quarta della DGR 814/2016, indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni meteorologiche previste;

Dato atto che, nel caso in cui si verificano le condizioni di criticità indicate nell'Allegato B della DGR 814/2016 (Valore 2), saranno adottati, a mezzo specifica ordinanza del Sindaco, ulteriori provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 (Modulo 2);

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 615/2016, con la quale sono stati posti divieti di circolazione ai veicoli più inquinanti nell'area urbana denominata ZTC (Zona a Traffico Controllato);

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 3113/2016 con la quale è stata vietata l'accensione di fuochi ed abbruciamenti, per qualsiasi ragione, all'aperto, nel periodo 01/11/2016 – 31/03/2017;

Vista la comunicazione pervenuta da parte di ARPAT in data 12/12/2016 con la quale viene segnalato la necessità di adottare i provvedimenti di cui al Modulo 2 di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 ;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a partire dalle ore 24,00 del giorno 12/12/2016 e sino a revoca, al fine di ridurre la concentrazione media giornaliera per il parametro polveri sottili PM₁₀, il rispetto di quanto segue:

A) il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, alimentati a gasolio e a biomassa di cui al punto C seguente, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, scuole materne e asili nido, viene ridotto da 12 ore a 10 ore;



B) è fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli in caso di sosta prolungata degli stessi.

C) L'utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico è ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento;

D) è vietata la circolazione nell'area urbana denominata ZTC dei seguenti veicoli:

autovetture diesel euro 2	Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE e successive	
autovetture diesel euro 3	Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive	
veicoli commerciali diesel euro 2	Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>c, d</i> con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CEE e successive	
veicoli commerciali diesel euro 2	Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>d, h, i</i> con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 1999/96/CEE e successive	

Si precisa che tale divieto estende temporaneamente le limitazioni già stabilite per i veicoli maggiormente inquinanti dall'Ordinanza n. 615/2016 :

Per quanto riguardano le ECCEZIONE a tali divieti, si rimanda a quanto stabilito dall'Ordinanza del Sindaco n. 615/2016;



INCARICA

La Polizia Municipale, gli organi di Polizia stradale ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Prato e mediante avviso sui quotidiani locali.

AVVERTE

Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

II

Sindaco

Matteo Biffoni